REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario **Presidente- relatore**

dott. Carlo Picuno **Consigliere**

dott. Federico Lorenzini **Consigliere**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24167** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di **Micheli Piero** (C.F. MCHPRI52R09F510C), nato a Montefranco (TR) il 9/10/1952, residente a Torricella Sicura (TE), in via De Gasperi, n. 70/2, difeso dall'avv. Nullo Palazzetti, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Giovanni XXIII, n. 5, Pedaso (FM);

PEC: nullo.palazzetti@ordineavvocatifermopec.it;

visto l'atto di citazione ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 20 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il presidente relatore dott. Valter Camillo Del Rosario, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo, e l'avv. Palazzetti per il Micheli.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale ha

convenuto in giudizio Micheli Piero, ex dirigente dell'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino, chiedendone la condanna al pagamento in favore della medesima Agenzia delle Entrate della complessiva somma di € 48.700,00, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.

In particolare, la Procura ha contestato al Micheli due distinte voci di danno.

A) In primo luogo, il P.M. ha riferito che il Micheli è stato penalmente condannato (v. sentenza n. 170/2018 del Tribunale di Urbino, confermata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 359/2020, divenuta irrevocabile il 30/10/2020, a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione) per il reato di "truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (artt. 81 cpv e 640-bis del c.p.), per aver indebitamente chiesto e percepito il "contributo speciale di trasferimento" (previsto dall'accordo del 6/3/2006, concernente "iniziative d'incentivazione e sostegno alla mobilità territoriale collegata allo svolgimento di incarichi dirigenziali"), nella misura di € 900,00 mensili, nel periodo febbraio 2010/ottobre 2013, per un ammontare complessivo di € 38.700,00.

È, infatti, emerso che per fruire di tale contributo il Micheli aveva dichiarato, allegando all'istanza, presentata in data 26/2/2010 all'Ufficio Risorse Umane della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per le Marche, la copia di un contratto di locazione, di dimorare stabilmente in un'abitazione ubicata in Pesaro, via Gorizia, n. 52; successivamente, egli aveva inviato all'Amministrazione

ulteriori dichiarazioni annuali, in cui confermava di essere domiciliato in quell'appartamento.

Tutto ciò era finalizzato a dimostrare che il Micheli si fosse trasferito dalla originaria residenza, asseritamente indicata in Abruzzo, nel domicilio di Pesaro, con una distanza, quindi, di almeno 90 km intercorrente dalla suddetta residenza alla sede dell'Ufficio in cui aveva recentemente assunto un nuovo incarico dirigenziale.

Orbene, a seguito delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale, è stato accertato che:

in realtà, il Micheli aveva continuato ad abitare in Urbino, distante appena 40 km da Pesaro;

il contratto di locazione dell'appartamento ubicato a Pesaro, in via Gorizia, n. 52, era simulato;

il Micheli non aveva mai dimorato in tale abitazione;

in pratica, senza gli espedienti della fittizia stipula di tale contratto di locazione e delle false dichiarazioni da lui rese in ordine alla fissazione del proprio domicilio in quell'appartamento, il Micheli non avrebbe potuto chiedere ed ottenere il contributo speciale per il trasferimento dalla residenza, indicata in Abruzzo, alla nuova sede di lavoro in Pesaro.

Infatti, se il domicilio ufficiale del Micheli fosse stato indicato in Urbino, località ove, da tempo, egli effettivamente dimorava stabilmente, distante appena 40 km da Pesaro, egli non avrebbe avuto diritto alla concessione del contributo in questione, finalizzato a compensare le spese sostenute dai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate

per trasferimenti in sedi distanti almeno a 90 km dall'effettivo domicilio.

Pertanto, la Procura ha chiesto la condanna del Micheli a risarcire il danno patrimoniale di € 38.700,00, illecitamente arrecato all'Agenzia delle Entrate.

B) In secondo luogo, la Procura ha riferito che il Micheli è stato definitivamente condannato in sede penale per il reato di cui all'art. 319-quater del c.p., per avere, abusando della sua qualità di dirigente dell'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino, indotto, nel periodo giugno-luglio 2013, un imprenditore nel settore dell'abbigliamento a procurargli utilità per evitare l'effettuazione di verifiche fiscali nella sua azienda.

In proposito, il P.M. ha evidenziato che, in sede penale, il Micheli è stato, altresì, condannato al risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Agenzia delle Entrate, costituitasi parte civile, danno da "liquidarsi in separata sede" (v. sentenza n. 568/2021, emessa il 21/7/2021 dalla Corte d'Appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'8/1/2021, che aveva definitivamente accertato la responsabilità penale del Micheli per tale reato).

Peraltro, nel corso delle indagini è emerso che il procrastinare o l'ammorbidire le verifiche fiscali, al fine di ottenere regalie, costituiva una prassi seguita dal Micheli anche in altre occasioni.

Considerata tale statuizione, il P.M. contabile ha chiesto la condanna del Micheli al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della

somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione d'appartenenza.

In proposito, il P.M. ha evidenziato che le condotte illecite e penalmente sanzionate tenute dal Micheli avevano immediatamente e gravemente leso l'interesse non patrimoniale, ma suscettibile di valutazione economica, dell'Agenzia delle Entrate all'integrità del proprio prestigio dinanzi alla collettività, come dimostrato anche dal risalto mediatico avuto da tali comportamenti.

Nel quantificare, in via equitativa, in € 10.000,00 l'onere risarcitorio da porsi a carico del Micheli, la Procura ha evidenziato che, anche a prescindere dall'entità delle utilità lucrate dal medesimo in occasione della commissione del reato, deve tenersi conto dei parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale, elaborati dalla consolidata giurisprudenza per la determinazione del danno all'immagine, tra cui: l'intrinseca gravità del reato commesso, la qualifica apicale rivestita dal funzionario infedele, la risonanza mediatica avuta dalle condotte illecite, l'entità del discredito così arrecato al prestigio ed alla reputazione dell'Amministrazione d'appartenenza, sia al suo interno sia dinanzi alla collettività.

II. Il Micheli s'è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Palazzetti.

II.1 Per quanto riguarda il danno patrimoniale derivato dall'indebita percezione del "contributo speciale di trasferimento", il Micheli ha riferito che in sede penale egli ha subito la confisca definitiva del profitto del reato di "truffa aggravata e continuata per il

conseguimento di erogazioni pubbliche".

Infatti, con la sentenza n. 359/2020 della Corte d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile il 30/10/2020 per effetto del rigetto del ricorso in Cassazione, era stata confermata la confisca, già disposta con la sentenza n. 170/2018 del Tribunale di Urbino, dell'intera somma di € 38.700,00, lucrata dal Micheli a titolo di "contributo speciale di trasferimento", evidenziandosi, da parte del Giudice penale, che tale importo rappresentava "l'effettivo danno patrimoniale subito dall'Erario".

Successivamente, la stessa Corte d'Appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento n. 252/2022 SI.GE. del 30/11/2023, in accoglimento dell'istanza presentata dal Micheli, ha rideterminato l'importo concretamente assoggettato a confisca in € 24.490,00, detraendo dalla somma di € 38.700,00 quella di € 14.210,23, corrispondente alle imposte oggetto di ritenuta alla fonte e già introitate dall'Erario; conseguentemente, è stata disposta la restituzione al Micheli di tale ultimo importo.

Secondo la Corte d'Appello di Ancona, la confisca dell'importo lordo di € 38.700,00 avrebbe, infatti, comportato una duplicazione afflittiva, contrastante con i principi costituzionali, in quanto comprensiva delle imposte già versate.

Ciò premesso, il Micheli ha sostenuto che, una volta accertato che l'importo costituente danno erariale sia già stato integralmente recuperato, per effetto dell'esecuzione di un provvedimento definitivo di confisca emesso in sede penale, in applicazione dei principi che

impongono un coordinamento tra la giurisdizione penale e quella della Corte dei conti va dichiarata la cessazione della materia del contendere; nel caso in cui la condanna emessa dal giudice contabile sia, invece, d'importo maggiore, da essa va, comunque, detratta la quota già oggetto di confisca.

In particolare, va rispettato il divieto del "*ne bis in idem sostanziale*", che non consente un ingiustificato arricchimento dell'Erario, in conseguenza della duplicazione dell'onere di pagamento imposto all'autore di un reato produttivo di danno patrimoniale ad una P.A.

In proposito, il Micheli, oltre a richiamare giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui: Cass. Civ., sent. n. 34536/2023, e Cass. Pen., sentenze n. 44189/2022 e n. 39874/2018) e della Corte dei conti (Sez. Lazio, sent. n. 507/2024), ha sottolineato che la C.E.D.U. nella recente sentenza emessa il 5/2/2026 (cd. "Florio e Bassignana") ha sancito il principio di alternatività tra la confisca del profitto del reato, disposta dal Giudice penale ai sensi dell'art. 322-ter del c.p., e il risarcimento del danno, statuito dalla Corte dei conti.

In particolare, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pur dando atto della diversa natura giuridica della confisca e del risarcimento del danno erariale, ha affermato che il cumulo incondizionato dei due istituti determina la violazione dell'art. 1 del protocollo 1 della C.E.D.U., in quanto l'effetto combinato delle due misure viene a comportare una duplice ed ingiustificata ablazione patrimoniale a carico del soggetto riconosciuto responsabile del danno erariale.

D'altro canto, l'applicazione di tale basilare principio non può

ritenersi condizionata da un'eventuale non coincidenza tra l'Amministrazione pubblica nelle cui casse viene contabilmente a confluire la somma confiscata e quella che ha direttamente subito il danno erariale, non essendovi alcun giuridico impedimento a prevedere meccanismi di trasferimento della somma confiscata da una P.A. ad un'altra.

Conclusivamente, il Micheli ha chiesto che sia rigettata la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Procura.

II.2 Per quanto riguarda la domanda per il risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Agenzia delle Entrate, il Micheli ha, preliminarmente, sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale.

In proposito, il convenuto ha evidenziato che il reato di cui all'art. 319-quater del c.p. era stato da lui commesso nel 2013 e che l'avvenuto esercizio dell'azione penale era stato segnalato in data 25/2/2015 dalla Procura della Repubblica di Urbino alla Procura regionale della Corte dei conti per le Marche.

Considerato, dunque, che il P.M. contabile gli ha notificato l'invito a dedurre soltanto nell'agosto 2025, il Micheli ha sostenuto che sarebbe maturata la prescrizione di tale pretesa risarcitoria.

Infatti, ad avviso del Micheli, andrebbe incondizionatamente applicata la nuova normativa in materia di prescrizione, che è stata introdotta dalla L. n. 1/2026, avente efficacia retroattiva.

Orbene, secondo il Micheli, considerato che l'art. 2, comma 2, della L. n. 20/1994, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. A, n. 6, della L. n. 1/2026, attualmente dispone che: "*Il diritto al risarcimento del*

danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'Amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta", nella fattispecie in esame non potrebbe assumere alcuna rilevanza, ai fini della valutazione del tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa per il danno arrecato all'immagine della P.A., la circostanza che la sentenza penale di condanna definitiva per il reato di cui all'art. 319-quater del c.p. sia stata emessa nei suoi confronti dalla Corte di Cassazione in data 8/1/2021.

In pratica, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per un reato commesso contro la P.A., previsto dall'art. 51, comma 7, del c.g.c., non costituirebbe più il presupposto indispensabile per la proposizione, da parte del P.M. contabile, della domanda per il risarcimento del danno all'immagine della P.A.

In secondo luogo, il Micheli ha sostenuto che tale domanda sarebbe inammissibile, in quanto sarebbe in corso, da parte sua, il risarcimento di tale posta di danno, mediante il pagamento in forma rateale, con scadenza gennaio 2028, di un importo mensile di € 207,55 in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, a seguito della ricevuta notifica di una (non meglio precisata, neppure all'odierna udienza) cartella esattoriale.

In terzo luogo, il Micheli ha affermato che la quantificazione, da parte della Procura, in € 10.000,00 dell'onere risarcitorio per il danno

all'immagine sarebbe sproporzionata, considerato che il profitto del reato di cui all'art. 319-quater del c.p., per il quale è stata emessa nei suoi confronti sentenza penale definitiva di condanna, era di modesta entità.

IV. All'odierna udienza, in relazione al danno patrimoniale derivato dall'indebita percezione, da parte del Micheli, del contributo speciale di trasferimento, originariamente quantificato in € 38.700,00, il P.M. ha preso atto che:

la Corte d'Appello di Ancona ha rideterminato l'importo oggetto di confisca in € 24.490,00 (avendo provveduto a detrarre le ritenute operate alla fonte a titolo d'imposta su tale indennità);

a seguito del sequestro e della successiva confisca, si è, dunque, verificata a carico del Micheli un'effettiva ablazione patrimoniale, corrispondente al profitto del reato ed al danno inferto alla P.A.

Pertanto, esaminata la documentazione depositata dal Micheli e ritenuti condivisibili i recenti orientamenti giurisprudenziali della C.E.D.U. e della Corte di Cassazione, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del "*ne bis in idem sostanziale*" e, quindi, di evitare un'ingiustificata duplicazione della decurtazione patrimoniale a carico del Micheli, il P.M. ha riconosciuto che va preso atto della cessazione della materia del contendere, ragion per cui non potrebbe essere emessa da questa Corte alcuna pronunzia di condanna a carico del medesimo per il risarcimento di tale voce di danno patrimoniale.

Il P.M. ha, invece, insistito per la condanna del Micheli al risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Agenzia delle Entrate.

In primo luogo, il P.M. ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata dal Micheli, considerato che:

l'Agenzia delle Entrate si era costituita come parte civile nel procedimento penale instaurato a carico del Micheli, chiedendo anche il risarcimento del danno alla propria immagine, derivato dalle condotte delittuose tenute dal medesimo, ivi compreso il reato di cui all'art. 319-quater del c.p.;

tale procedimento penale è stato definito con la sentenza n. 568/2021, emessa il 21/7/2021 dalla Corte d'Appello di Perugia (in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'8/1/2021, che aveva definitivamente accertato la responsabilità penale del Micheli per tale reato), con cui il Micheli è stato, tra l'altro, condannato al risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Agenzia delle Entrate, da "liquidarsi in separata sede".

Il P.M. ha, inoltre, sottolineato che, in base alla vigente normativa, la Procura, al fine di poter proporre la domanda per il risarcimento del danno all'immagine, aveva dovuto necessariamente attendere, ai sensi dell'art. 51, comma 7, del c.g.c., il passaggio in giudicato della suddetta sentenza n. 568/2021 della Corte d'Appello di Perugia.

Nel merito, il P.M. ha affermato che, proprio per effetto della suddetta statuizione giudiziale, secondo cui la liquidazione dell'onere risarcitorio per il danno all'immagine avrebbe dovuto essere effettuata "in separata sede", per tale specifica voce di danno l'Agenzia delle Entrate non ha, a tutt'oggi, potuto concretamente recuperare alcunché.

Per quanto concerne l'ammontare del danno all'immagine, il P.M. ha

insistito per la sua quantificazione nell'importo di € 10.000,00, considerata la gravità delle condotte delittuose tenute dal Micheli, la funzione apicale da lui rivestita e l'entità del discredito così arrecato all'Agenzia delle Entrate, come dimostrato anche dal risalto avuto da tali vicende a livello mediatico.

L'avv. Palazzetti, difensore del Micheli, ha preso atto delle conclusioni rassegnate dal P.M. in ordine alla cessata materia del contendere, per quanto riguarda il danno patrimoniale diretto, correlato all'indebita percezione del contributo speciale di trasferimento, mentre, con riferimento al danno all'immagine della P.A., ha illustrato le eccezioni e le argomentazioni già formulare nella memoria di costituzione, ribadendo, altresì, che deve ritenersi eccessivo l'onere risarcitorio quantificato dalla Procura in € 10.000,00.

DIRITTO

1. Per quanto riguarda il danno patrimoniale derivato dall'indebita percezione, da parte del Micheli, del contributo speciale di trasferimento, il Collegio giudicante osserva che, come sottolineato in udienza dallo stesso P.M., va preso atto della cessazione della materia del contendere, ragion per cui non può essere emessa da questa Corte alcuna pronunzia di condanna a carico del medesimo Micheli per il risarcimento di tale voce di danno patrimoniale.

In proposito, va rammentato che dalla documentazione depositata dal Micheli si evince che in sede penale egli ha già subito la confisca definitiva del profitto del reato di "truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".

Infatti, con la sentenza n. 359/2020 della Corte d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile il 30/10/2020 per effetto del rigetto del ricorso in Cassazione, era stata confermata la confisca, già disposta con la sentenza n. 170/2018 del Tribunale di Urbino, dell'intera somma di € 38.700,00, lucrata dal Micheli a titolo di "contributo speciale di trasferimento", evidenziandosi, da parte del Giudice penale, che tale importo rappresentava "l'effettivo danno patrimoniale subito dall'Erario".

Successivamente, la stessa Corte d'Appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento n. 252/2022 SI.GE. del 30/11/2023, in accoglimento dell'istanza presentata dal Micheli, ha rideterminato l'importo concretamente assoggettato a confisca in € 24.490,00, detraendo dalla somma di € 38.700,00 quella di € 14.210,23, corrispondente alle imposte oggetto di ritenuta alla fonte e già introitate dall'Erario; conseguentemente, è stata disposta la restituzione al Micheli di tale ultimo importo.

Secondo la Corte d'Appello di Ancona, la confisca dell'importo lordo di € 38.700,00 avrebbe, infatti, comportato una duplicazione afflittiva contrastante con i principi costituzionali, in quanto comprensiva delle imposte già versate.

Ciò premesso, risulta pienamente condivisibile l'affermazione del Micheli, il quale ha sostenuto che, una volta accertato che l'importo costituente danno erariale sia già stato integralmente recuperato, per effetto dell'esecuzione di un provvedimento definitivo di confisca emesso in sede penale, in applicazione dei principi che impongono un

coordinamento tra la giurisdizione penale e quella della Corte dei conti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In particolare, il Collegio ritiene che debba essere rispettato il divieto del "*ne bis in idem sostanziale*", che non consente un ingiustificato arricchimento dell'Erario, in conseguenza della duplicazione dell'onere di pagamento imposto all'autore di un reato produttivo di danno patrimoniale ad una P.A.

In proposito, va rammentato che la C.E.D.U. nella sentenza del 5/2/2026 (cd. "Florio e Bassignana") ha sancito il principio di alternatività tra la confisca del profitto del reato, disposta dal Giudice penale ai sensi dell'art. 322-ter del c.p., e il risarcimento del danno, statuito dalla Corte dei conti.

In particolare, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pur dando atto della diversa natura giuridica della confisca e del risarcimento del danno erariale, ha affermato che il cumulo dei due istituti determina la violazione dell'art. 1 del protocollo 1 della C.E.D.U., considerato che l'effetto combinato delle due misure verrebbe a comportare una duplice ingiustificata ablazione patrimoniale a carico del soggetto riconosciuto responsabile del danno erariale.

D'altro canto, non v'è dubbio che l'applicazione di tale basilare principio non può ritenersi condizionata da un'eventuale non coincidenza tra l'Amministrazione pubblica nelle cui casse viene a contabilmente a confluire la somma confiscata e quella che ha direttamente subito il danno erariale, non essendovi alcun giuridico impedimento a prevedere meccanismi di trasferimento della somma

confiscata da una P.A. ad un'altra.

2. Relativamente al risarcimento del danno all'immagine della P.A., il Collegio rileva, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di maturata prescrizione quinquennale, sollevata dal Micheli.

Risulta, infatti, che:

l'Agenzia delle Entrate si era costituita come parte civile nel procedimento penale n. 589/2013 R.G.N.R., instaurato a carico del Micheli, chiedendo anche il risarcimento del danno alla propria immagine, derivato dalle condotte delittuose tenute dal medesimo, ivi compreso il reato di cui all'art. 319-quater del c.p.;

tale procedimento penale è stato definito con la sentenza n. 568/2021, emessa il 21/7/2021 dalla Corte d'Appello di Perugia (in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'8/1/2021, che aveva definitivamente accertato la responsabilità penale del Micheli per tale reato), con cui il Micheli è stato, tra l'altro, condannato al risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Agenzia delle Entrate, da "liquidarsi in separata sede".

Appare, dunque, evidente che, all'epoca di notifica (agosto 2025), da parte della Procura regionale della Corte dei conti, dell'invito a dedurre al Micheli, non era maturata alcuna prescrizione quinquennale.

Ad abundantiam, il Collegio reputa necessario sottolineare l'infondatezza della tesi del Micheli, secondo cui, per effetto della nuova normativa in materia di prescrizione, di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 20/1994, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. A, n.

6, della L. n. 1/2026 (che attualmente dispone che: "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'Amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*"), dovrebbe tenersi conto, ai fini della valutazione del tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità per il danno arrecato all'immagine della P.A., soltanto della data in cui sarebbe stato commesso il reato, non assumendo più alcuna rilevanza l'avvenuto accertamento della responsabilità penale del suo autore con sentenza di condanna definitiva.

Il Collegio ritiene, infatti, che, ai sensi dell'art. 51, comma 7, del c.g.c., tuttora in vigore, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per un reato commesso contro la P.A. continua ad essere il presupposto processuale indispensabile per la valida proposizione, da parte del P.M. contabile, della domanda per il risarcimento del danno all'immagine ed al prestigio della P.A.

2.2 In secondo luogo, il Collegio rileva che risulta priva di qualsiasi valido supporto probatorio l'affermazione del Micheli, secondo cui sarebbe in corso, da parte sua, il risarcimento di tale posta di danno, mediante il pagamento in forma rateale, con scadenza gennaio 2028, di un importo mensile di € 207,55 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito della ricevuta notifica di una (non meglio precisata, neppure all'odierna udienza) cartella esattoriale.

D'altro canto, non è dato comprendere come tale risarcimento potrebbe essere *in itinere*, considerato che con la sentenza n. 568/2021, emessa il 21/7/2021 dalla Corte d'Appello di Perugia, è stato disposto che l'ammontare del danno arrecato all'immagine dell'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto essere liquidato "in separata sede".

Peraltro, espressa conferma della circostanza che alcun risarcimento del danno all'immagine è stato corrisposto dal Micheli si trae dalla nota proveniente dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per le Marche- Ufficio Gestione Risorse Umane, acquisita al prot. n. 3152 della Procura regionale della Corte dei Conti in data 15/10/2024.

2.3 Passando alla quantificazione del danno arrecato dal Micheli all'immagine dell'Agenzia delle Entrate, il Collegio reputa congrua la somma di € 10.000,00 indicata dalla Procura.

In proposito, si osserva che il principio di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, che ha introdotto nella L. n. 20/1994 l'art. 1-sexies, secondo cui: "*Nel giudizio di responsabilità l'entità del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, derivante dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica Amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepite dal dipendente*", proprio perché di natura meramente presuntiva, non impedisce al Giudice di determinare l'onere risarcitorio in una misura maggiore, tenendo conto degli altri parametri di valutazione prospettati dalla Procura.

Orbene, il Collegio reputa pienamente condivisibile l'affermazione del

P.M., il quale ha evidenziato che, a prescindere dall'entità delle utilità lucrate dal Micheli nel commettere il reato di cui all'art. 319-quater del c.p. (per avere, abusando della sua qualità di dirigente dell'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino, indotto, nel periodo giugno-luglio 2013, un imprenditore nel settore dell'abbigliamento a procurargli utilità per evitare l'effettuazione di verifiche fiscali nella sua azienda), deve tenersi conto dei parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale, elaborati dalla consolidata giurisprudenza per la determinazione del danno all'immagine, tra cui: l'intrinseca gravità del reato commesso, la qualifica apicale rivestita dal Micheli, la notevole entità del discostamento dai canoni deontologici cui egli avrebbe dovuto uniformarsi, la risonanza mediatica avuta dalle condotte illecite da lui tenute, l'entità del discredito così arrecato al prestigio ed alla reputazione dell'Amministrazione d'appartenenza, sia al suo interno sia dinanzi alla collettività.

Peraltro, la notevole entità di tale discredito trova conferma anche nell'articolo di stampa comparso sul giornale "Corriere Adriatico" in data 19/10/2013, in cui, nel darsi ampio risalto alla notizia dell'arresto del Micheli, si evidenziava, altresì, che il postergare e l'ammorbidire le verifiche fiscali nei confronti di vari imprenditori, al fine di ottenere regalie varie, costituiva una prassi ricorrente nell'operato del medesimo dirigente infedele.

Il Collegio reputa, pertanto, che, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura, il Micheli debba essere condannato al

pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento, determinato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del c.c., del danno arrecato all'immagine ed al prestigio dell'Agenzia delle Entrate.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

- in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale per il risarcimento del danno all'immagine, derivante dalla commissione del reato di cui all'art. 319-quater del c.p., condanna Micheli Piero al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di € 10.000,00, da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo del credito erariale;

- dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda il danno patrimoniale, arrecato dal Micheli all'Agenzia delle Entrate, per effetto dell'indebita percezione del "contributo speciale di trasferimento", essendo già stata eseguita a suo carico, a seguito di sentenza penale passata in giudicato, la confisca del profitto del reato, ai sensi dell'art. 322-ter del c.p.

Il Micheli viene, infine, condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Il Presidente-estensore

dott. Valter Camillo Del Rosario

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 2 novembre 2026
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)